



CITTA' di CODROIPO

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ESTETISTA E PARRUCCHIERE MISTO

CAPO I

Disciplina dell'attività di estetista

Art. 1

(Oggetto)

1. Il capo I del presente regolamento comunale adottato in attuazione della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, disciplina l'attività di estetista e prevede:
 - a) le superfici minime dei locali;
 - b) i requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici;
 - c) le modalità per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività o al trasferimento della sede in altri locali;
 - d) la disciplina degli orari ed il calendario dei giorni di apertura e di chiusura dell'esercizio;
 - e) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali.

Art. 2

(Attività di estetista)

1. L'attività di estetista, disciplinata dalla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.
2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'allegato <<A>> al presente regolamento e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai soggetti che svolgono l'attività di estetista utilizzando esclusivamente uno o più apparecchi di cui all'allegato <<A>>.
4. L'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, contenuti nell'allegato <<A>> di cui al precedente comma 2, sarà modificato automaticamente a seguito degli eventuali aggiornamenti introdotti con decreto del presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.
5. Sono escluse dall'attività di estetista prestazioni dirette a finalità specificamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.

Art. 3

(Autorizzazione comunale)

1. L'esercizio dell'attività di estetista esercitata in forma di impresa individuale o di società, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al rilascio di autorizzazione comunale valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.
2. L'attività di cui al comma 1 può essere esercitata presso il domicilio dell'esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal regolamento comunale.
3. L'autorizzazione è rilasciata su domanda presentata in carta legale dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, contenente l'indicazione del soggetto richiedente, la denominazione dell'impresa, l'ubicazione dei locali in cui si intende esercitare l'attività.
4. Alla domanda gli interessati dovranno produrre copia della documentazione utile ad accertare il possesso del requisito della qualifica professionale secondo quanto previsto dall'art. 26, della L.R.

12/2002.

5. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento:
 - a) del possesso del requisito della qualificazione professionale secondo quanto previsto dall'art. 26 della L.R. 12/2002;
 - b) dei requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici.
6. In attuazione dell'art. 20 della legge 241/1990 la domanda si intenderà accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di giorni sessanta dalla data di presentazione della domanda stessa.
7. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio dell'attività, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
8. Il subentrante deve presentare denuncia preventiva di inizio attività al comune, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990, entro novanta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
9. La cessazione dell'attività di estetista è soggetta alla comunicazione al comune entro novanta giorni.
10. Avverso il provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione, di annullamento ai sensi dell'art. 20 della legge 241/1990, di sospensione e di revoca di cui all'art. 34 della L.R. 12/2002 può essere presentato ricorso alla giunta regionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del presidente della repubblica 1199/1971.

Art. 4

(Accertamenti di sicurezza e igienico sanitari)

1. L'accertamento dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature, destinati allo svolgimento dell'attività di estetista, nonché dei requisiti sanitari relativi alle procedure inerenti detta attività e l'accertamento dell'idoneità sanitaria delle persone addette all'esercizio, è di competenza del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n° 4 "Medio Friuli".
2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti igienico sanitari di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire gli estremi del certificato di agibilità o abitabilità, nonché la seguente documentazione in duplice copia:
 - a) planimetria in scala 1:100 dei locali, completata con le indicazioni della destinazione d'uso dei singoli locali, della superficie degli stessi e della relativa superficie finestrata apribile, nonché della disposizione delle attrezzature;
 - b) elenco delle attrezzature ed apparecchiature elettromeccaniche da utilizzare;
 - c) relazione tecnica con indicati i mezzi di disinfezione che si intendono adottare e, qualora si intenda installare, le caratteristiche degli impianti di ventilazione artificiale a firma di un tecnico abilitato.

Art. 5

(Requisiti di sicurezza, igienici dei locali e conduzione igienica dell'attività)

1. L'attività di estetista deve essere svolta secondo le norme di carattere di sicurezza e igienico-sanitarie diramate dall'Azienda per i Servizi Sanitari N. 4 "Medio Friuli" con nota n. 45690 dd. 01.07.2002 e recepite dall'allegato <> al presente regolamento.
2. Il sopra citato <<Allegato B>> sarà automaticamente aggiornato con eventuali future modificazioni o integrazioni comunicate dalla Azienda per i servizi sanitari competente per territorio.

Art. 6

(Trasferimento della sede in altri locali)

1. Il trasferimento di sede dell'attività di estetista in altri locali siti sul territorio comunale è subordinato a denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19, legge 241/1990, purchè il titolare contestualmente dimostri l'avvenuto accertamento dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari della nuova sede, secondo quanto previsto dal precedente art. 4.

CAPO II
Disciplina dell'attività di parrucchiere misto

Art. 7
(Oggetto)

1. Il capo II del presente regolamento comunale adottato in attuazione della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, disciplina l'attività di parrucchiere misto e prevede:
 - a) le superfici minime dei locali;
 - b) i requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici;
 - c) le modalità per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività o al trasferimento della sede in altri locali;
 - d) la disciplina degli orari ed il calendario dei giorni di apertura e di chiusura dell'esercizio;
 - e) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali.

Art. 8
(Attività di parrucchiere misto)

1. L'attività di parrucchiere misto può essere esercitata sia su persone di sesso maschile, sia su persone di sesso femminile.
2. L'attività di parrucchiere misto comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sui capelli e sulla barba e, in particolare, il servizio di taglio dei capelli, l'esecuzione di acconciature, la colorazione e la decolorazione, il servizio di taglio della barba, l'applicazione di parrucche e ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello e della barba.

Art. 9
(Autorizzazione comunale)

1. L'esercizio dell'attività di parrucchiere misto esercitata in forma di impresa individuale o di società, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al rilascio di autorizzazione comunale valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.
2. L'attività di cui al comma 1 può essere esercitata presso il domicilio dell'esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal regolamento comunale.
3. L'autorizzazione è rilasciata su domanda presentata in carta legale dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, contenente l'indicazione del soggetto richiedente, la denominazione dell'impresa, l'ubicazione dei locali in cui si intende esercitare l'attività.
4. Alla domanda gli interessati dovranno produrre copia della documentazione utile ad accertare il possesso del requisito della qualifica professionale secondo quanto previsto dall'art. 28, della L.R. 12/2002.
5. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento:
 - a) del possesso del requisito della qualificazione professionale secondo quanto previsto dall'art. 28 della L.R. 12/2002;
 - b) dei requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici.
6. In attuazione dell'art. 20 della legge 241/1990 la domanda si intenderà accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di giorni sessanta dalla data di presentazione della domanda stessa
7. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio dell'attività, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
8. Il subentrante deve presentare denuncia preventiva di inizio attività al comune, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990, entro novanta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
9. La cessazione dell'attività di parrucchiere misto è soggetta alla comunicazione al comune entro novanta giorni.
10. Avverso il provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione, di annullamento ai sensi dell'art. 20 della legge 241/1990, di sospensione e di revoca di cui all'art. 34 della L.R. 12/2002 può essere presentato ricorso alla giunta regionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del presidente della repubblica 1199/1971.

Art. 10
(Accertamenti di sicurezza e igienico sanitari)

1. L'accertamento dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature, destinati allo svolgimento dell'attività di parrucchiere misto, nonché dei requisiti sanitari relativi alle procedure inerenti detta attività e l'accertamento dell'idoneità sanitaria delle persone addette all'esercizio, è di competenza del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n° 4 "Medio Friuli".
2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti igienico sanitari di cui al comma precedente gli interessati, contestualmente alla domanda di autorizzazione, oppure in secondo tempo, dovranno fornire gli estremi del certificato di agibilità o abitabilità, nonché la seguente documentazione in duplice copia:
 - a) planimetria in scala 1:100 dei locali, completata con le indicazioni della destinazione d'uso dei singoli locali, della superficie degli stessi e della relativa superficie finestrata apribile, nonché della disposizione delle attrezzature;
 - b) elenco delle attrezzature ed apparecchiature elettromeccaniche da utilizzare;
 - c) relazione tecnica con indicati i mezzi di disinfezione che si intendono adottare e, qualora si intenda installare, le caratteristiche degli impianti di ventilazione artificiale a firma di un tecnico abilitato.

Art. 11
(Requisiti di sicurezza, igienici dei locali e conduzione igienica dell'attività)

1. L'attività di parrucchiere misto deve essere svolta secondo le norme di carattere di sicurezza e igienico-sanitarie diramate dall'Azienda per i Servizi Sanitari N. 4 "Medio Friuli" con nota n. 45690 dd. 01.07.2002 e recepite dall'allegato <<C>> al presente regolamento.
2. Il sopra citato <<Allegato C>> sarà automaticamente aggiornato con eventuali future modificazioni o integrazioni comunicate dalla competente Azienda per i servizi sanitari.

Art. 12
(Trasferimento della sede in altri locali)

1. Il trasferimento di sede dell'attività di parrucchiere misto in altri locali siti sul territorio comunale è subordinato a denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19, legge 241/1990, purchè il titolare possa contestualmente dimostrare l'avvenuto accertamento dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari, secondo quanto previsto dal precedente art. 10.

Capo III
Norme comuni all'attività di estetista e di parrucchiere misto

Art. 13
(Esercizio dell'attività)

1. Le imprese che intendono svolgere l'attività di estetista o di parrucchiere misto in forma artigiana sono tenute ad iscriversi all'A.I.A. e a trasmettere al comune il relativo certificato entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale.
2. Le imprese che intendono svolgere le attività di cui al comma 1 in forma non artigiana devono trasmettere al comune il certificato di iscrizione al registro delle imprese entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale.
3. Le imprese non artigiane devono indicare il soggetto in possesso della qualificazione professionale.
4. I soci i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente le attività di estetista e parrucchiere misto devono essere in possesso della relativa qualificazione professionale.
5. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo in forma ambulante o di posteggio.

Art. 14
(Attività mista)

1. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di parrucchiere misto, in forma di imprese esercitate nella medesima sede avente i requisiti previsti dal precedente art. 5.
2. Nel caso l'attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che esercita professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime. Qualora l'attività mista sia svolta in una delle forme societarie previste dall'art. 10, della legge regionale n. 12/2002, i singoli soci partecipanti che esercitano le distinte attività, devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

3. I parrucchieri misti nell'esercizio della propria attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico tradizionalmente complementari all'attività principale.

Art. 15
(Orari e tariffe)

1. Gli esercizi di estetista e di parrucchiere misto debbono osservare gli orari di apertura ed i giorni di chiusura obbligatori stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le associazioni di categoria e le organizzazioni dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello provinciale.
2. Con ordinanza del sindaco viene fissato anche il calendario delle festività e delle deroghe, proposto dalla associazioni di categoria.
3. La bozza dell'ordinanza, predisposta dal Sindaco, verrà inviata agli organismi di cui al precedente comma 1, con invito a far pervenire il rispettivo parere entro 30 giorni dal ricevimento. Trascorso tale periodo il Sindaco provvederà comunque ad emanare l'ordinanza per gli orari degli esercizi di estetista e di parrucchiere misto.
4. Gli esercenti devono rispettare l'orario determinato dal Sindaco inteso come facoltà e non obbligo di apertura, fatta salva la possibilità di revoca dell'autorizzazione secondo quanto previsto al successivo art. 16.
5. L'orario di apertura e chiusura dell'esercizio deve essere esposto in modo da essere ben visibile all'esterno.
6. Nell'interno del locale deve essere esposta, ben visibile ai clienti, la tariffa delle prestazioni che vengono effettuate nell'esercizio stesso.

Art. 16
(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione è sospesa qualora l'attività di estetista o di parrucchiere misto sia svolta in contrasto con le disposizioni della legge regionale n. 12/2002 e del presente regolamento comunale.
2. La sospensione dell'autorizzazione non può essere superiore a trenta giorni, decorsi i quali l'autorizzazione è revocata.

Allegato <A> riferito all'art. 2

Elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.
- Lampade abbronzanti U.V.A.
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Scaldacera per cerette.
- Rulli elettrici e manuali.
- Vibratori elettrici oscillanti.
- Attrezzi per ginnastica estetica.
- Attrezzature per manicure e pedicure.
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni dieci centimetri quadrati.
- Depilatori elettrici ed elettronici.
- Apparecchi per massaggi subacquei.
- Apparecchi per presso-massaggio.
- Elettrostimolatore ad impulsi.
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
- Laser estetico.
- Saune.

Allegato in riferimento all'art. 5

NORME IGIENICO SANITARIE PER L'ATTIVITA' DI ESTETISTA

(Legge Regionale 22 aprile 2002, n. 12 - Disciplina organica dell'artigianato)

1 - Requisiti di sicurezza e igienico - sanitari dei locali

Le attività di estetista possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente. I locali devono essere separati e distinti dai locali destinati ad uso diverso, con accesso indipendente dall'esterno e servizi igienici autonomi.

I locali dell'attività oltre ad essere conformi alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) La superficie totale dell'unità immobiliare destinata all'attività di estetica deve essere di almeno 25 mq:
 - 1) i locali, ove è prevista la presenza dell'operatore, devono avere una superficie di almeno 8 mq da aumentarsi per specifiche destinazioni d'uso;
 - 2) i box per le apparecchiature abbronzanti o per altri usi estetici, ove non sia prevista la presenza dell'operatore, devono avere una superficie di almeno 4 - 6 mq. Le attività di estetica o di parrucchiere misto possono vendere o cedere alla propria clientela all'interno dei locali i prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento delle attività medesime come stabilito dall'art. 32 della L.R. 22.04.2002 n. 12.

L'attività di estetista può essere esercitata unitamente all'attività di parrucchiere misto purchè, l'attività di parrucchiere misto, abbia una superficie minima di almeno mq 20, almeno un servizio igienico con antibagno e lavabo e l'attività di estetica abbia superfici come sopra riportate;

- b) Superfici finestrate apribili pari ad almeno 1/10 della superficie del pavimento. Qualora tale risultato non fosse ottenibile, è necessario prevedere un impianto di aerazione artificiale: prima dell'installazione, il progetto dell'impianto dovrà essere sottoposto al parere preventivo da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'ASS. n. 4. L'ottenimento dei requisiti di microclima dovrà essere dimostrato anche nei casi di suddivisione dei locali in zone di lavoro distinte tramite setti. Per gli esercizi che abbiano attività o attrezzature che comportino aumento della temperatura o dell'umidità dell'aria (ad es. lampade UV, saune, idromassaggi, ecc.) in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività potranno essere imposti, su proposta del Dipartimento di Prevenzione, mezzi di ventilazione sussidiaria,
- c) Pavimenti a superficie unita, lavabile e impermeabile, pareti di materiale liscio, lavabile ed impermeabile fino ad un'altezza di m 2 dal pavimento;
- d) Gli esercizi dovranno essere dotati di servizi igienici ad uso esclusivo dell'esercizio composti da latrina e antilatrina con lavabo accessibili direttamente dall'interno dell'esercizio, con le caratteristiche di cui al punto b e provvisti di distributore di sapone, asciugamani a perdere, cestino rifiuti. La rubinetteria dei lavabo dovrà essere a comando non manuale (a pedale, fotocellula ecc.);
- e) Lavabi fissi con acqua corrente potabile;
- f) Eventuali zone destinate allo svolgimento dell'attività di manicure e pedicure devono essere separate dal resto mediante setti divisorii di materiale liscio e facilmente lavabile fino ad altezza di m 2 dal pavimento e dotate di lavapiedi;
- g) Gli impianti (elettrico, di riscaldamento, di ventilazione artificiale) e comunque tutte le apparecchiature che utilizzano corrente elettrica devono essere conformi alla L. 46/90, al D.L. n. 626 del 25.11.1996 e D.P.R. n. 462 del 22.10.2001 (marcatura CE, interruttore differenziale con $I_{dn} \leq 30$ mA ecc.);
- h) I locali inoltre dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori D.to Lgs.vo 626/94 e succ. int. e mod. (ad esempio devono essere previsti: spogliatoi per il personale, armadi per il vestiario, vie ed uscite d'emergenza, luci d'emergenza ecc.).

2 - Conduzione igienica dell'attività

Nei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista è vietata qualsiasi prestazione o trattamento diretti a finalità specificamente ed esclusivamente di carattere terapeutico nonché l'utilizzazione di apparecchi e strumenti a tale specifico scopo. Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- a) I rifiuti solidi devono essere raccolti in recipienti lavabili dotati di adeguato sistema di chiusura, allontanati e smaltiti in conformità al regolamento comunale per i rifiuti solidi al D.to Lg.vo n. 22 del 15.02.1997;
- b) I preparati di uso cosmetico impiegati, non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalla L. 11.10.1986, n. 713 e successive modifiche. Il cliente dovrà essere adeguatamente informato prima dell'applicazione di sostanze che possano provocare reazioni allergiche;
- c) I procedimenti tecnici di lavorazione nei quali sono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono essere moleste o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide e abbondanti areazioni dell'ambiente;

- d) Durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi;
- e) Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare una sopravveste bianca o di altro colore chiaro, sempre in stato di perfetta pulizia (il personale che presenti lesioni cutanee alle mani dovrà indossare guanti protettivi in lattice, vinile ecc.);
- f) Prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto al servizio deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- g) Nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata;
- h) Onde evitare la diffusione di malattie a trasmissione ematica, tutte le attrezzature che possono essere contaminate con il sangue dovranno essere del tipo monouso, da gettare dopo ogni utilizzo, oppure dovranno essere in materiale che possa essere sottoposto a processi di sterilizzazione. Pertanto al termine di ogni applicazione le attrezzature non monouso dovranno essere lavate con acqua e detergente e successivamente sterilizzate con stufa a secco (160 C° per 2 ore oppure 170 C° per un'ora o 180 C° per 30 minuti). In alternativa alla sterilizzazione con tale metodo fisico potranno essere usati disinfettanti ad "alto livello di attività". I prodotti e le procedure dovranno essere preventivamente approvate dal Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S.;
- i) Tutti i locali dell'esercizio e le attrezzature devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con ipoclorito di sodio (in diluizione al 10%);
- j) Nel caso di contaminazione di attrezzature o ambienti con sangue, si raccomanda di attuare sempre la disinfezione nei modi sopra descritti;
- k) Coloro che intendono effettuare anche il servizio a domicilio dei clienti, dovranno recarsi forniti di valigetta contenente gli strumenti e di quanto necessario per il rispetto delle norme igieniche sopraelencate

3 - Requisiti igienici delle attrezzature

Si dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici:

- a) arredamento di facile pulizia;
- b) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente contenuta in appositi armadietti;
- c) recipienti distinti, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e per i rifiuti;
- d) i sedili dell'esercizio dovranno essere forniti di poggiatesta con carta o tela da cambiarsi per ogni persona. Così pure dovranno essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona gli asciugamani, gli accappatoi e le coperture dei lettini in estetica. Questo materiale dovrà essere custodito in appositi armadietti.

Gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio dovranno essere tenuti costantemente con la più rigorosa e scrupolosa pulizia. Quelli che vengono a contatto diretto con la parte cutanea dei clienti, dovranno essere disinfettati come previsto dalle procedure identificate nella "conduzione igienica dell'esercizio".

Allegato <C> in riferimento all'art. 11

NORME IGIENICO SANITARIE PER L'ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE MISTO

(Legge Regionale 22 aprile 2002, n. 12 - Disciplina organica dell'artigianato)

1 - Requisiti di sicurezza e igienico - sanitari dei locali

Le attività di parrucchiere misto possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente. I locali devono essere separati e distinti dai locali destinati ad uso diverso, con accesso indipendente dall'esterno, servizi igienici autonomi e con le caratteristiche di seguito indicate.

I locali dell'attività, oltre ad essere conformi alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) La superficie minima per l'esercizio dell'attività di parrucchiere misto deve essere di almeno mq 20. I locali devono avere superfici finestrate apribili pari ad almeno 1/10 della superficie del pavimento. Qualora tale risultato non fosse ottenibile, è necessario prevedere un impianto di aerazione artificiale: prima dell'installazione, il progetto dell'impianto dovrà essere sottoposto al parere preventivo da parte dell'ASS. competente per territorio. L'ottenimento dei requisiti di microclima dovrà essere dimostrato anche nei casi di suddivisione dei locali in zone di lavoro distinte tramite setti. Per gli esercizi che fanno uso di caschi in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività potranno essere imposti, su proposta dei Dipartimento di Prevenzione, mezzi di ventilazione sussidiaria;
- b) Pavimenti a superficie unita, lavabile e impermeabile, pareti di materiale liscio, lavabile ed impermeabile fino ad un'altezza di m 2 dal pavimento;
- c) Gli esercizi dovranno essere dotati di servizi igienici ad uso esclusivo dell'esercizio composti da latrina e antilatrina con lavabo provvisti di distributore di sapone, asciugamani a perdere, cestino per i rifiuti ed accessibili direttamente dall'interno dell'esercizio e con le caratteristiche di cui al punto b);
- d) Qualora venga effettuata negli stessi locali attività di pedicure, la zona destinata allo svolgimento di tale attività dovrà essere separata dal resto mediante un setto divisorio di materiale liscio, lavabile e impermeabile fino ad un'altezza di m 2 dal pavimento e dotata di lavapiedi;
- e) Gli impianti (elettrico, di riscaldamento, di ventilazione artificiale) tutte le apparecchiature che utilizzano corrente elettrica devono essere conformi alla L. 46/90, D.to Lg.vo n. 626 del 25.11.1996, D.P.R. n. 462 del 22.10.2001 (marcatura CE, interruttore differenziale con I_{dn} s 30 mA, ecc.);
- f) I locali inoltre dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori D.to Lgs.vo 626/94 e succ. mod. ed int. (ad esempio devono essere previsti: spogliatoi per il personale, armadi per il vestiario, vie ed uscite d'emergenza, luci d'emergenza ecc.);

2 - Conduzione igienica dell'attività

Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- a) i rifiuti solidi devono essere raccolti in recipienti lavabili dotati di adeguato sistema di chiusura, allontanati e smaltiti in conformità al regolamento comunale per i rifiuti solidi al D.to Lg.vo n. 22 del 15.02.1997;
- b) I prodotti impiegati per il trattamento del capello, dell'epidermide, delle unghie dovranno essere conformi a quanto disposto nella L. 11.10.1986, n. 713 e successive modifiche. Tinture, fissativi ed altri preparati impiegati, non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti delle leggi vigenti. Il cliente dovrà essere adeguatamente informato prima dell'applicazione di sostanze che possono provocare reazioni allergiche;
- c) I procedimenti tecnici di lavorazione nei quali sono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono essere moleste o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide aereazioni dell'ambiente;
- d) Durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi;
- e) Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare una sopravveste bianca o di altro colore chiaro, sempre in stato di perfetta pulizia (il personale che presenti lesioni cutanee alle mani dovrà indossare guanti protettivi in lattice, vinile ecc.); Prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto al servizio deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- f) Nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata;
- g) Onde evitare la diffusione di malattie a trasmissione ematica, tutte le attrezzature che possono essere contaminate con il sangue dovranno essere del tipo monouso, da gettare dopo ogni utilizzo, oppure dovranno essere in materiale che possa essere sottoposto a processi di sterilizzazione. Pertanto al termine di ogni applicazione le attrezzature non monouso dovranno essere lavate con acqua e detergente e successivamente sterilizzate con stufa a secco (160 C* per 2 ore oppure 170 C' per un ora o 180 C' per 30 minuti). In alternativa alla sterilizzazione con tale metodo fisico potranno essere usati disinfettanti ad "alto livello di attività". I prodotti e le procedure dovranno essere preventivamente approvate dal Dipartimento di Prevenzione;

- h) Tutti i locali dell'esercizio e le attrezzature devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con ipoclorito di sodio (in diluizione al 10%);
- i) Nel caso di contaminazione di attrezzature o ambienti con sangue, si raccomanda di attuare sempre la disinfezione nei modi sopra descritti;
- j) E' vietato, durante la rasatura, togliere dal rasoio la saponata con carta che non offra la massima garanzia d'igiene;
- k) Dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con acqua corrente; la superficie rasata deve essere spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri preparati disinfettanti;
- l) Per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore. E' proibito l'uso di piumini o di preparati essiccatori (allume, ecc.);
- m) Coloro che intendono effettuare anche il servizio a domicilio dei clienti, dovranno recarvisi forniti di valigetta contenente gli strumenti e di quanto necessario per il rispetto delle norme igieniche sopraelencate;

3 - Requisiti igienici delle attrezzature

Si dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici:

- a) arredamento lavabile e disinfettabile;
- b) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente contenuta in appositi armadietti;
- c) recipienti distinti, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e per i rifiuti;
- d) i sedili dell'esercizio dovranno essere forniti di poggiatesta con carta o telo da cambiarsi per ogni persona: così pure dovranno essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona gli asciugamani ed eventuali sopravvesti. Questo materiale dovrà essere riposto in appositi armadietti;
- e) e) gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio dovranno essere tenuti costantemente con la più rigorosa e scrupolosa pulizia. Quelli che vengono a contatto diretto con la parte cutanea del cliente, dovranno essere disinfettati come previsto dalle procedure identificate nella "conduzione igienica dell'esercizio".